

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE INERENTE  
AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE  
E LA SOCIETÀ AMICI DELLA MUSICA GUIDO MICHELLI**

**TRA**

la **Direzione regionale Musei Marche** (C.F.: 91026480417), di seguito denominata **DRM Marche**, con sede e domicilio fiscale in piazza del Rinascimento 13, 61029, Urbino, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Luigi Gallo;

la Società **AMICI DELLA MUSICA Guido Michelli** (C.F. 80005810421), di seguito denominata **Società**, con sede 60121 ANCONA, Via degli Aranci 2, nella persona del presidente Gino Fabrizio Ferretti;

**VISTI**

- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 6, 10, 111-112 e 119;
- il D.M. 14 aprile 2016, recante "Regolamento recante modifiche al D.M. n. 507 del 1997 concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali", Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 del 23 giugno 2016;
- il D.M. 30 giugno 2016, recante "Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali";
- il Decreto ministeriale n.13 del 9 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13.02.2019 recante il Regolamento che modifica il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
- la nota di chiarimento in merito all'applicazione del Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997 n. 507, nota DG-MU prot. 3687 del 1° marzo 2019;
- il D.C.P.M. n. 169 del 02/12/2019, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato in G.U. n. 16 del 21/01/2020, in particolare l'art. 42, comma 2, lettera z) in cui si stabilisce che la Direzione Regionale Musei "svolge funzioni di stazione appaltante";
- il D.M. 28 gennaio 2020, n.21, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di Livello non Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo";
- il D.M. 28 gennaio 2020, n.22, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale";

**PREMESSO CHE**

- Sono oggetto del presente Accordo: il Museo Archeologico Nazionale delle Marche (Ancona), di seguito M A N Marche e la Società AMICI DELLA MUSICA Guido Michelli (C.F. 80005810421), di seguito denominato Società.
- Il M A N Marche, è un museo non autonomo afferente alla DRM Marche.
- La Società, è un'organizzazione impegnata nella promozione e diffusione della musica tramite lo sviluppo di stagioni concertistiche, sovvenzionata dal MiC ai sensi della L. 124/2017.

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia.
- Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione e che, agli artt. 111, 112 e 118, prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il MiC e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali.

#### **CONSIDERATO CHE**

- La DRM Marche, in attuazione del proprio ruolo istituzionale svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in propria consegna assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione (DM 23 dicembre 2014, art. 15, c.1 e ss.mm.ii.);
- Il M A N Marche, d'intesa con il Direttore regionale Musei Marche, si relaziona con il territorio per coordinare le attività di promozione e sviluppo e per proporre e accogliere iniziative che possono favorirne la crescita sociale, culturale ed economica concordemente a quanto stabilito dal proprio Statuto;
- Il M A N Marche e la Società hanno manifestato l'interesse ad addivenire a un accordo pubblico privato per promuovere al meglio la fruizione integrata delle realtà territoriali;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di valorizzazione.

#### **Art. 1 - Obiettivi e finalità**

Le Parti, in ottemperanza alla loro missione, intendono collaborare per potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e fruizione del patrimonio materiale e immateriale attraverso la collaborazione dell'organizzazione di eventi musicali presso la sede del M A N Marche.

#### **Art. 2 – Principi per l'attuazione dell'Accordo**

La collaborazione di cui all'art. 1 riguarderà nello specifico delle serate musicali con fruizione del museo da parte dei partecipanti.

#### **Art. 3 – Impegni della DRM Marche**

La DRM Marche si impegna a:

- mettere a disposizione gratuitamente gli spazi concordati con il direttore del M A N Marche dott. Diego Voltolini e che verranno gestiti dal personale del museo in occasione di eventi;
- a pubblicizzare tramite i propri canali le manifestazioni e gli eventi condivisi.

#### **Art. 4 – Impegni della Società**

La Società si impegna a:

- occuparsi di tutte le spese di gestione e promozione degli eventi, incluso il costo del biglietto di ingresso al museo secondo normativa vigente in caso di apertura museale straordinaria durante la realizzazione degli eventi;
- a pubblicizzare tramite i propri canali le manifestazioni e gli eventi condivisi.

#### **Art. 5 – Oneri economici**

Il presente atto non comporta onere alcuno per il M A N Marche, fatti salvi gli impegni di cui all'art. 3 del presente Accordo.

#### **Art. 6 – Sicurezza degli artisti e relativa strumentazione**

La DRM Marche non è responsabile di danni e/o infortuni occorsi durante la manifestazione ai collaboratori della Società, nonché agli artisti e/o alla loro strumentazione

#### **Art. 7 – Uso dei Loghi**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito della comunicazione promozionale del presente Accordo ma ciò non implica l'utilizzo del marchio in maniera estranea all'azione istituzionale, per fini commerciali o pubblicitari.

#### **Art. 8 – Responsabili del Protocollo**

Si individuano come referenti per il presente Accordo di valorizzazione, il **Direttore Regionale dott. Luigi Gallo e il funzionario Direttore del M A N Marche dott. Diego Voltolini per la DRM Marche, il presidente dott. Gino Fabrizio Ferretti per la Società.**

In base ad eventuali diverse necessità di servizio delle parti, tali coordinatori potranno essere sostituiti da altri colleghi preventivamente individuati e condivisi tra le parti stesse.

#### **Art. 9 – Durata**

Il presente Accordo ha durata biennale a decorrere dalla firma del presente atto. Se entrambe le parti fossero interessate al rinnovo della collaborazione, si procederà in modalità scritta con eventuale rimodulazione dei termini dell'accordo.

#### **Art. 10 – Recesso anticipato**

Sia alla Direzione Regionale Musei Marche sia alla Società AMICI DELLA MUSICA Guido Michelli è riservata la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto all'altra parte con almeno 30 giorni di anticipo.

#### **Art. 11 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.

#### **Art. 12 – Riservatezza**

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati dalle parti anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

#### **Art. 13 - Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **Art. 14 – Registrazione dell'Accordo**

Ai fini fiscali si dichiara che, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972, il presente accordo è esente dall'imposto di bollo per la DRM Marche; invece è soggetta all'imposto di bollo prevista ex lege per la Società Amici della Musica Guido Michelli.

Si dichiara, altresì, che i contenuti della convenzione sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte II DPR 131/86 non avendo il contratto contenuto patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto

**MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Il Direttore regionale Musei Marche**  
Dr. Luigi Gallo



**SOCIETÀ AMICI DELLA MUSICA GUIDO MICELLI**  
**Il Presidente**  
Dr. Gino Fabrizio Ferretti